



ASSOCIAZIONE GIOVANI PER L'EUROPA

STORNARA.

ASSOCIAZIONE Giovani per L'Europa ODV

Via Guglielmo Pepe, 54 – 71047 Stornara (FG)

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il 02/11/2022 alle ore 18:00 in Stornara (FG), presso la sede in Via Guglielmo Pepe n. 54, si riunisce l'Assemblea dei Soci dell'Associazione "Giovani per l'Europa ODV", nelle persone di:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. CAPUTO MARIA ALTOMARE | 15. CAPUTO MARIA |
| 2. CAPUTO MARIA GRAZIA | 16. CONTE DAVIDE |
| 3. BIANCHINO RAFFAELE | 17. DITRANI ANNARITA |
| 4. DI GIROLAMO FILOMENA | 18. DITRANI GIUSEPPE |
| 5. DI MEO SONIA | 19. BONGO LUISA |
| 6. DE CARLO ANNARITA | 20. SCHIAVONE CARLO |
| 7. IVONE ISABELLA | 21. CAMARCA ALBINA ROSA |
| 8. RIONDINO NICHOLE PIA | 22. DI MEO GIUSEPPE |
| 9. RIONDINO EMANUELE | 23. RUSSO DONATELLA PIA |
| 10. MATERA MATTEA | 24. CAPUTO MICHELE |
| 11. BRUNO ROCCO | 25. RACIOPPO CHIARA |
| 12. CHIETI LORENZO | 26. GIORDANO GIUSY |
| 13. UNGARO MARIA STELLA | 27. Presidente CAPUTO ROCCO |
| 14. MANDRIANO MARIA ROSA | 28. Vice-presidente BIANCHINO FERDINANDO FRANCESCO |
| | 29. Segretario CAMARCA GERARDA ROSA |
| | 30. Tesoriere RIONDINO STERPETA MELANIA |

per discutere del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. MODIFICA DELLO STATUTO ai sensi della missiva Reg. Puglia del 30/08/2022 ed ulteriori integrazioni allo statuto registrato il 28/10/2022.

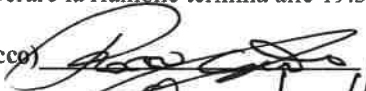
Il presidente in carica Sig. Caputo Rocco, pone all'assemblea la possibilità di nominare un membro come presidente dell'assemblea che sta per aprirsi. All'unanimità e per alzata di mano tutti i membri sono d'accordo nel far sì che sia il presidente dell'associazione a presenziare l'assemblea odierna. Il Presidente constatata la presenza della totalità dei soci dichiara validamente costituita la seduta e chiama a fungere da segretario la sig.ra De Carlo Annarita, che accetta.

In merito al primo ed unico punto dell'ordine del giorno prende la parola il Presidente in carica, il quale dopo aver spiegato sinteticamente che l'ufficio RUNTS della Regione Puglia ha chiesto via Pec di modificare ulteriormente lo Statuto registrato presso Agenzia delle Entrate in data 28/10/2022.

Le modifiche da apporre devono tenere conto di maggiore chiarezza dell'oggetto sociale e deve essere specificato all'art. 2 che le attività siano svolte prevalentemente in favore di terzi.

Si procede a riscrivere l'art. 2 dello statuto apportando le modifiche necessarie. Riletto lo statuto innanzi all'intera assemblea dei soci, dopo ampia e pacifica discussione e scambio di opinioni tra i soci, all'unanimità di voti per alzata di mano l'Assemblea delibera ed approva lo Statuto dell'Associazione.

Non essendovi null'altro da deliberare la riunione termina alle 19:30.

IL PRESIDENTE (Caputo Rocco) 

IL SEGRETARIO (De Carlo Annarita) 

Registrato a Catignola il 07 NOV. 2022

al n. 815 serie 3 atti PRIVATI

esatti Euro

FUNZIONARIO

Daniilo Savino TENORE



STATUTO
Organizzazione di volontariato - GIOVANI PER L'EUROPA ODV

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

In data 23/09/2004 è stata costituita l'associazione GIOVANI PER L'EUROPA. In data 28/10/2020 l'assemblea dei soci modificava lo statuto per adeguarlo ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"). Ciononostante con missiva del 30/08/2022 il dipartimento "terzo settore" della Regione Puglia ha chiesto di adeguare ulteriormente lo statuto dell'associazione "GIOVANI PER L'EUROPA ODV" con riferimento alle attività di interesse generale, i diritti del socio minorenni, la scelta degli amministratori, le modalità di esercizio del diritto alla consultazioni dei libri sociali.

Il presente statuto visto, ratificato e deliberato dall'Assemblea dei soci sostituisce il precedente statuto in quanto apportante le modifiche per adeguamento al codice del terzo settore.

L'associazione ha la seguente *denominazione*: "GIOVANI PER L'EUROPA ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Stornara (FG) in Via Guglielmo Pepe, 54 e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Organo di amministrazione. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

ART. 2 (Attività di interesse generale, finalità ed attività dell'associazione)

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
6. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
7. interventi e servizi sociali i quali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita; azioni e progetti con interventi e prestazioni socio sanitarie volte a promuovere un aiuto concreto verso persone con disabilità.

L'associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

- a) la diffusione della cultura, soprattutto europea, legata comunque alla valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali;
- b) promozione della cultura e dell'arte con le parole d'ordine di "tutela e valorizzazione";
- c) la salvaguardia della natura e dell'ambiente;
- d) la promozione della qualità della vita;
- e) la crescita complessiva della personalità dell'individuo, formazione professionale, con particolare riferimento ai nuovi saperi e alle conoscenze e competenze per essere cittadino del mondo;

- f) la promozione dello sport e di ogni altra attività di socializzazione;
- g) la valorizzazione della solidarietà sociale, della pacifica convivenza civile tra i popoli e del senso civico;
- h) tutela dei diritti civili, assistenza, beneficenza, volontariato.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a) le attività educative e formative anche a carattere professionale. Interventi di partenariato con organismi internazionali, nazionali e locali avvalendosi di sistemi di cooperazione nazionale ed internazionale, prevalentemente nei settori della formazione e della istruzione tramite promozione, ideazione, progettazione, assistenza e monitoraggio, organizzazione, gestione e realizzazione, a titolarità propria o in forma associata o delegata, in Italia o all'Estero, di interventi, progetti, programmi, azioni, corsi di formazione professionale, di aggiornamento, di specializzazione, di perfezionamento, di qualificazione, di riconversione, di reinserimento e di riqualificazione, in tutti i settori e anche autorizzati, approvati, finanziati o co-finanziati, e comunque affidati a qualsiasi titolo anche ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali, Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni, da imprese, privati e altri organismi comunitari, nazionali, regionali o locali, rivolti a cittadini italiani e stranieri, residenti e non, giovani, disoccupati, donne, fasce deboli, lavoratori dipendenti e autonomi, quadri aziendali, imprenditori, pubblici dipendenti e dirigenti, e a qualsiasi persona fisica e giuridica; formazione, istruzione scolastica privata anche paritaria, percorsi educativi rivolti a persone fisiche, a persone giuridiche, enti morali, associazioni, enti pubblici e pubbliche amministrazioni; interventi per favorire l'inserimento professionale delle "fasce deboli" del mercato del lavoro; formazione finalizzata alla promozione delle pari opportunità delle donne sul piano culturale, sociale, economico ed in generale a tutela delle fasce deboli sul mercato del lavoro; formazione finalizzata alla promozione, assistenza e formazione nella creazione di nuove imprese e nella innovazione aziendale; formazione professionale, formazione di base (obbligo formativo), formazione superiore, formazione post-laurea, formazione continua, alta formazione e formazione d'eccellenza, formazione dei formatori.
- b) attività di organizzazione di viaggi all'estero e presso le istituzioni dell'Unione Europea in favore dei propri associati. La realizzazione di programmi di mobilità, formazione in Italia e all'estero e scambio internazionale, in particolare per le giovani generazioni, iniziative e progetti di cooperazione internazionale e decentrata; campagne e progetti di educazione allo sviluppo
- c) l'organizzazione di seminari, congressi, convegni, mostre, tavole rotonde, meeting, fiere nazionali e internazionali e manifestazioni culturali in genere;
- d) l'organizzazione dell'evento "Stornara Classic Car" con la quale l'associazione promuove uno spazio ricreativo ma anche di scambio tra gli appassionati e non delle auto d'epoca;
- e) organizzazione di sagre volte alla promozione di prodotti locali e non attraverso la partnership con altre associazioni del territorio;
- f) organizzazione dell'evento "la Casa di babbo natale" che richiama ogni anno in prossimità delle festività natalizie tanti visitatori affascinati anche dai laboratori organizzati con i bambini accompagnati dai genitori;
- g) attività di spazi lavorativi condivisi "coworking";
- h) eventi culturali che pongono l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni;
- i) attività di promozione delle forme di servizio civile universale nazionale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalle legislazioni regionali, nazionale ed europea;

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e

strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo/organo di amministrazione con apposita delibera. Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La domanda d'ammissione presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la podestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Nel rispetto dei criteri di non discriminazione e coerenza delle finalità civiche e solidaristiche dell'associazione con riferimento al socio minorenne il suo diritto di voto deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

li associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso* o *esclusione*.

L'associato che contravvenga *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (ove dovuto).

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Possono essere previste le cariche di Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la *necessità* o quando ne sia fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dall'Organo di amministrazione a garantire la massima diffusione.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dall'Organo di amministrazione atte a garantirne la massima diffusione.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea per surrogare i mancamenti che resteranno in carica fino alla scadenza degli amministratori sostituiti.

L'Organo di amministrazione dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di*

ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Esclusivamente per le associazioni di maggiore dimensione, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano maggiori di 100 mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dovessero essere maggiori di 1 mln di euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 16 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati insieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Nel rispetto dei criteri di pubblicità e trasparenza l'organo amministrativo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, dell'organo di amministrazione e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione per iscritto con ricevuta di accettazione del Presidente che rilascia copia al richiedente. Entro 7 giorni il Presidente mette a disposizione dell'associato richiedente quanto richiesto.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

